

BOZZA NON CORRETTA

AC 1665

CAMERA DEI DEPUTATI

I Commissione

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata
delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione

PROPOSTE EMENDATIVE

BOZZA NON CORRETTA

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 3 —

Commissione I

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Sopprimerlo

* **1. 1.** Alfonso Colucci.

* **1. 2.** Bonafe', Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La presente legge definisce i principi generali, le procedure, le modalità e le condizioni necessarie per attuare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, le disposizioni dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione che prevedono intese tra lo Stato e le singole regioni per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle

lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s).

1-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi e criteri direttivi inderogabili per le amministrazioni pubbliche impegnate nella stipulazione delle intese e per le leggi di approvazione delle medesime intese nei limiti in cui assicurano in via diretta il concorso di principi e di norme costituzionali all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 5, 32, 33, 34, 39, 70, 72, 114, 116, 117, 118, 119, 120 e 138 e ad ogni altra norma costituzionale che possa essere interessata. Le disposizioni della presente legge prevedono altresì le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione e per la modifica e la revoca delle stesse nel rispetto dei Regolamenti e delle prerogative parlamentari.

1-ter. Le intese sono indirizzate a rafforzare il pieno svolgimento dei principi di unità e indivisibilità della Repubblica in un quadro di promozione dell'autonomia e del decentramento amministrativo e di adeguamento dei principi e metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia secondo l'articolo 5, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, dei fattori di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché a rimuovere gli ostacoli all'egualanza dei cittadini, le discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio ed a favorire la semplificazione e l'accelerazione

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 4 —

Commissione I

delle procedure, la responsabilità e la trasparenza nell'attività amministrativa.

I-quater. Le intese di cui all'articolo 116, comma 6, sono stipulate nel rispetto della ripartizione di competenze inderogabilmente stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e operano nell'ambito delle materie indicate per il trasferimento di singole funzioni e compiti dallo Stato alla regione secondo le intese restando sempre ferma la titolarità e la natura concorrente o esclusiva della competenza in capo allo Stato.

1.3. Cuperlo.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le seguenti: in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,

1.4. Bonafe', Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: discriminazioni con la seguente: disuguaglianze

1.5. Bonafe', Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo la parola: discriminazioni aggiungere la seguente: , emarginazione

1.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 5 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: accesso ai servizi essenziali sul territorio *con le seguenti*: trattamento rispetto al livello essenziale delle prestazioni che devono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio

1. 7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, dopo le parole: territorio, nel rispetto *aggiungere la seguente*: preminente

1. 8. D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto altresì dei *aggiungere la seguente*: preminenti

1. 9. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: ed economica *con le seguenti*: , economica e sociale

1. 10. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 6 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere le seguenti: , di unità dei diritti fondamentali esigibili,

1. 11. D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: economica, sociale con le seguenti: sociale, economica

Conseguentemente, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: solidarietà e partecipazione sociale

1. 13. Caramiello, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,

1. 14. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alle comunità montane

1. 15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 7 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, dopo le parole: all' insularità aggiungere le seguenti: e ai territori transfrontalieri e di montagna

1.16. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione

1.17. Simiani.

Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomia

1.19. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 8 —

Commissione I

Al comma 1, dopo le parole: e autonomia aggiungere le seguenti: degli enti locali territoriali

1. 20. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,

1. 21. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,

1. 22. Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, nonchè aggiungere le seguenti: del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 e

1. 23. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: agli articoli 2 aggiungere la seguente: , 3

1. 24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 9 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 5 della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,

1.25. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 1, dopo la parola: attribuzione *aggiungere la seguente:* temporanea

1.28. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il comma seguente:

1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di specifiche funzioni o singoli compiti riconducibili alle materie ivi indicate, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.

1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 10 —

Commissione I

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il comma seguente:

1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di singole funzioni o specifici compiti relativi alle materie ivi indicate.

1. 30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:*, ad esclusione della tutela della salute

1. 31. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:*

ad esclusione dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione

1. 32. Barbagallo, Bonafe', Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione

1. 33. Morassut, Barbagallo, Bonafe', Ghio, Bakkali, Casu.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei porti e aeroporti civili

1. 34. Ghio, Barbagallo, Bonafe', Bakkali, Casu, Morassut.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 11 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e

1. 35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 1, dopo le parole: fra lo Stato e una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,

1. 36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: fra lo Stato e una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione,

1. 37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 1, dopo la parola: Regione aggiungere le seguenti: , fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche

1. 38. Torto, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 12 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

1. 40. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore
<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la parola: Regione aggiungere le seguenti: , garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni, e

1.39. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 1, dopo le parole: delle intese fra lo Stato e una Regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle materie oggetto di procedure di infrazione e preinfrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità,

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari con le seguenti: previa acquisizione di atti di indirizzo espressi dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti

1. 41. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore
<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni.

1. 42. Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 13 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: enel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione.

1.43. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti, che deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui all'articolo 2.

1. 44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle Regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei

1. 45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 14 —

Commissione I

tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1. 46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis.* Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g*), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1. 47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g*), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello massimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1. 48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *g*), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 15 —

Commissione I

dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1. 49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.

1. 50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento.

1. 51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 16 —

Commissione I

redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.52. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, sopprimere il primo periodo
1.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'attribuzione di aggiungere la seguente: specifiche

1.54. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di funzioni fino a: ambiti di materie *con le seguenti:* di specifici compiti relativi alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferibili

1.55. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 17 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: funzioni con le seguenti: specifici compiti

1.56. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: funzioni aggiungere le seguenti: tassativamente indicate e

1.57. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,

1.58. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 18 —

Commissione I

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei porti e aeroporti civili,

1.59. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e navigazione,

1. 60. Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Traversi, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della tutela della salute,

* **1. 61.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

* **1. 62.** Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del commercio con l'estero,

1.63. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 19 —

Commissione I

1.64. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle professioni,

1.65. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,

1.66. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,

1.67. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del credito a carattere regionale,

1.68. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 20 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,

1.69. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'istruzione,

1.70. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di *con le seguenti:* concernenti le

1.72. Cuperlo.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 21 —

Commissione I

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie *con le seguenti:* una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,

1.73. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie

1.74. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relative a materie o ambiti di materie, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,

1.75. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riferibili ai diritti civili e sociali *aggiungere le seguenti:* , ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane,

1.76. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 22 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e sociali aggiungere le seguenti ambientali e

1. 77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.

1. 78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole:

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 23 —

Commissione I

subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte le Regioni a statuto ordinario e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio

1. 81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed

1. 82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, sostituire la parola: equamente ovunque ricorre con le seguenti: a tutte le persone

1. 83. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 24 —

Commissione I

Relatore
Governo

* * *

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
Governo

* * *

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con la seguente: uniformemente

1. 86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente

1. 87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme

1. 88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 25 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, dopo la parola: equamente ovunque ricorre aggiungere le seguenti: a tutte le persone

1.90. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: equamente aggiungere le seguenti: e uniformemente

1. 92. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Al comma 2, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino alla fine del periodo con le seguenti: solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1.94. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 26 —

Commissione I

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo successivamente alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla definizione dei relativi costi e fabbisogni standard al fine di garantire l'unitarietà del bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili sia a livello regionale sia statale,

1. 95. L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali

delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutte le Regioni e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 27 —

Commissione I

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione *fino a*: livelli essenziali delle prestazioni *con le seguenti*: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi

1. 99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, *con le seguenti*: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione

1. 100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, *con le seguenti*: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 28 —

Commissione I

all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantirne la piena attuazione

1. 101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, *con le seguenti:* alla definizione e alla piena attuazione

1. 102. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: subordinatamente alla determinazione *aggiungere le seguenti:*, e alla piena e effettiva attuazione,

1. 103. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: subordinatamente alla determinazione *aggiungere le seguenti:* e alla piena e effettiva implementazione

1. 104. Boschi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è consentita subordinatamente alla determinazione *aggiungere le seguenti:* e al finanziamento

* **1. 105.** Carfagna.

* **1. 27.** Carfagna.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 29 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,

1. 106. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore
<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3 *con le seguenti:* con legge dello Stato

1. 107. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali *aggiungere le seguenti:* , nonché quelli trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità

1. 108. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali *aggiungere le seguenti:* e a quelli concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale nonché la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,

1. 109. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 30 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

1. 110. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente

1. 112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi reali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni

1. 111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi reali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni

1. 113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 31 —

Commissione I

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

<i>Relatore</i>

<i>Relatore</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi sociali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni

1. 114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

<i>Relatore</i>

<i>Relatore</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi ambientali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni

1. 115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi culturali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni

1. 116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 32 —

Commissione I

1. 117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni

1. 118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), aggiungere le seguenti: , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,

1. 119. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla Regione richiedente.

1. 120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 33 —

Commissione I

materie in relazione alla Regione richiedente o delle altre Regioni.

1. 121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.

1. 122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici

e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.

1. 123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alla determinazione e, ove necessario, allo stanziamento con apposito provvedimento legislativo delle risorse occorrenti a garantirne la piena attuazione

1. 124. Ubaldo Pagano, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 125. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 34 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale e imprescindibile

1. 126. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: essenziale

1. 127. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: fondamentale

1. 129. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 35 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: non superabile

1. 130. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale, imprescindibile e non superabile

1. 131. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento leale e trasparente fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.

1. 132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 36 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1. 133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1. 134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 37 —

Commissione I

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1. 135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni e delle materie.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

1. 136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.

1. 137. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 38 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 138. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.

1.140. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Relatore
Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su

tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.

1. 141. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.

1. 142. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.

1. 143. Ubaldo Pagano, Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni

assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Governo del territorio.

1. 144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito

per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo.

1. 145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e

gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e

sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione

civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale,

escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di

trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato

e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento

della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale,

escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione

civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 50 —

Commissione I

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto

e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 53 —

Commissione I

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito

e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio".

1. 162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto

e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio".

1. 164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme

e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e

condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 -ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni

riferite alle materie: Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

1. 166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

<i>Relatore</i>

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

<i>Relatore</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

<i>Relatore</i>

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

<i>Relatore</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

<i>Relatore</i>

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

<i>Relatore</i>

<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 66 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 67 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 68 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 69 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Previdenza complementare e integrativa.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero.

2 ter) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.

1. 193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

1. 194. Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e

della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa.

2-ter Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

1. 195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e

della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

1. 196. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2 bis) Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno

all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti.

1. 197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *n*), *l*) e *s*), e terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni ulteriori avviene contestualmente a quella per il cui trasferimento è richiesta la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al comma precedente.

1. 198. Sarracino, Bonafe'.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione disciplinano forme di coordinamento fra lo

Stato e la Regione nelle materie oggetto di trasferimento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia di coordinamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, e del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative. A tal fine il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione che indica le attività svolte, gli obiettivi conseguiti e le eventualità criticità emerse in sede di attuazione.

1. 199. Faraone, Boschi.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

1. 200. Bonafe', Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero.

1. 201. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.

1. 202. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 73 —

Commissione I

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'istruzione.

1. 203. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
Governo

Relatore

Relatore

Relatore
Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle professioni.

1. 204. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela della salute.

1. 205. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.

1. 206. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 74 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.

1. 207. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.

1. 208. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

1. 210. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 75 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.

1. 211. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

1. 212. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Relatore
<i>Governo</i>

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.

1. 214. Bonafe', Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

BOZZA NON CORRETTA

Lunedì 15 aprile 2024

— 76 —

Commissione I

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

1. 216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore
<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.bis. Il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione di cui all'articolo 2 non è avviato sino alla determinazione dei LEP secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

1.215. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Relatore
<i>Governo</i>

Relatore

Relatore

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Con legge statale sono previamente definiti:

- a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
- b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
- c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
- d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
- e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
- f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 217. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alfano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associati a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo

per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 218. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alfano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.".

1.219. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di

seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente allegato:

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro

(art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione

delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art. 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art. 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art. 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art. 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art. 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere

della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi

strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre

autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività,

anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte

delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro

e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO

NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDA NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

- A. Programmazione rete scolastica;
- b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi

correlati).

A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione

del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.
Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato

- Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zootecnico / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per

la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione

assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonomia determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli

ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da

remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità

e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999,

n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali

interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI
(articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle

attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di

prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per

il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle

funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

- edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

- lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

- programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la

localizzazione delle reti di impianti).

La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni

che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni,

sdeemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di

sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E

AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per

il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi

energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m)

collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria;

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che

intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97,

primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici,

anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione

di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli

minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE)

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni

culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33

D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDA NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale

e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere

sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale

approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio

d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata

a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono

divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo)

stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2 - ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione

civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2 - quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2- quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117,

terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione

dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridevominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee

guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridevominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che

debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono

su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro,

nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge

le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di

riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione

dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di

promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDA NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei

dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione

amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della legge n. 62

del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accetta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del

2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati

in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le

proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal

recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si conclude con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della

ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonomia determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che

stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle

aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione

continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i

relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a) Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della

professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: • urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione

territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del

MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione

e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdeemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto

l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale

interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi

e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stocaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto

(GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo

tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
- la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
- l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
- l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
- l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
- il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
- vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati,

nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a

regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il

costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico

e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei

beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento

degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di

produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca

d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale

dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emano disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine

giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale

per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE.

Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e

degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VI_{Inc}A) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri

titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempiimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e

accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate

in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistematica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare

omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema

nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere

compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la

iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia

differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero

dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* comunque il negoziato aggiungere le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento

sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022)

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla

Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs.

n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione

e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte

all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di

sommministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile

sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica
periferica competente) Il già richiamato
D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio
dell'Amministrazione scolastica periferica
competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura
concorsuale e dell'approvazione della
relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella
graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62
del 2000 (Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione), il sistema nazionale di
istruzione è costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. Lo Stato individua come obiettivo
prioritario l'espansione dell'offerta formativa
e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall'infanzia lungo
tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì
i criteri per il riconoscimento della parità
scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000,
il Ministero dell'istruzione e del merito:

accetta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parità, anche mediante
adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province
autonome per la spesa sostenuta dalle
famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto
sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il
D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico
regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento
adottato dal dirigente preposto all'Ufficio
medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP,
il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli
importi della borsa di studio, come previsto
dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli
importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi
del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del
2012, adotterà il decreto di determinazione
dell'importo della borsa di studio d'intesa con
la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23
del 1996 stabilisce che la programmazione
dell'edilizia scolastica si realizzzi mediante
piani generali triennali e piani annuali
di attuazione predisposti e approvati dalle
regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici
regionali. Tali piani sono trasmessi al
Ministero dell'istruzione che li inserisce
in un'unica programmazione nazionale. La
medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è

finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica

qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della

Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto

con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa

ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale;
- b. Finanziamento del sistema sociosanitario;
- c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario;
- d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie;
- e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA;
- f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisponde le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività

assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d.lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E
TECNOLOGICO SANITARIO E
SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione

sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali

interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione,

completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

dichiara i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che

possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi

di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare

l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

- edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

- lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi

fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze

rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono

anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da

assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;	predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;	effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;	effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;
assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;	definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;	congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;	effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;
vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;	riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;
verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;	vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.
stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;	AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;	L'Agenzia: svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;
Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:	stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura: la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DiE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;

supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stocaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di

produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondiips e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inherente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
- la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP;
- l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
- l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
- l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
- il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la

COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le

rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una partecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in

termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto

dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività

esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico

costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

svolge, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali

per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione

sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per

il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché

nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDA NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche

a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario

oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti

ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi

che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è

destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuti.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni

nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e

al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).>>.

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le parole:* che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater

- *all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater.

- *all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater

- *all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese *con le seguenti:* esclusivamente osservando i divieti di

trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, e

- *all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole:* secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese *con le seguenti:* in ogni caso osservando i divieti di trasferimento dicui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater

- *aggiungere, in fine, il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a

carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze,

del Ministero dello sviluppo economico - ora ridevoluto Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridevoluto Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo

co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla

valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti

dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'os-servanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non

attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce

all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti

locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accetta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri

per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996

stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zootecnico / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l.n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l.n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art. 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attivitÀ:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia

nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato

di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la

gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale

della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formattivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisponde le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le

strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di

remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente

al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area

sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatри e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI
(articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs.
300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022,
che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999
anche con riferimento alle attribuzioni
del rinominato Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste,
prevede che tale Dicastero eserciti le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di: tutela della sovranità alimentare,
garantendo la sicurezza delle scorte e degli
approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare,
della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione
delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di
qualità, cura e valorizzazione delle aree
e degli ambienti rurali; promozione delle
produzioni agroalimentari nazionali sui
mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze
già attribuite precedentemente all'entrata in
vigore del decreto-legge di riordino, ai
sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs.
300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura
svolge funzioni e compiti nelle seguenti
aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di
interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa
con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, delle linee di politica
agricola e forestale, in coerenza con quella
comunitaria;

trattazione; disciplina generale
e coordinamento delle politiche relative
all'attività di pesca e acquacoltura, in
materia di gestione delle risorse ittiche
marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei
servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione per la qualità;
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei
prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attività agricole nelle
arie protette;

certificazione delle attività agricole e
forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti
agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni
e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli.

**COMANDO UNITÀ FORESTALI,
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs.
19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019,
n. 179)**

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs.
n. 177 del 2016, il Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei

carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovrainità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione

di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma

dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coor-dinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di prote-zione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a li-vello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i se-guenti ambiti materiali: urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pub-blica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edi-lizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività pro-duttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ri-compreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma,

della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con spe-cifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si con-nota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevo-lezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fon-damentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conse-guente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai com-piti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferi-mento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in ma-teria di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili,

perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. **MINISTERO DELLA SALUTE**

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. **MINISTERO DELLA CULTURA**

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdeemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino

della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e

della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

navigazione

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di

sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente:
- selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radio-diffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti

e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DiE, svolge le funzioni di competenza

del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decentrati di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stocaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione,

di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
- la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP;
- l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
- l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
- l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
- il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE -

Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo

alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo

81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO

STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principal fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in

archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni

archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in

collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti

in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali

e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali

relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale corrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere

regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR)

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- le partecipazioni detenibili;
- il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

- convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
- ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE.

Può disporre le seguenti misure:

- può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

- a. Danno ambientale;
- b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di

assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE.

Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e

gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impegno ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE
DEI BENI ALLA PROPRIETÀ

PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è

anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza:
1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina

comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete

per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espres-samente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli es-senziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani

delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei relativi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs. 152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione

dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione

1.223. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2 - ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2 - quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2- quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: che, con riguardo fino alla fine del periodo con le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge*
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

**DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI**

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in

materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste,

dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la

promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine

di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto

di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione

tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine

di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

- A. Programmazione rete scolastica;
- b. Ufficio scolastico regionale; c.

Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indice i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì

i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accetta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti,

a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per

la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione

assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisponde le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli

ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da

remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità

e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999,

n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali

interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle

attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di

prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per

il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle

funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la

localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni

che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni,

sdematerializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di

sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E

AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per

il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA
CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DiE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi

energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m)

collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inherente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che

intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97,

primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici,

anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione

di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli

minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE)

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni

culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33

D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emane disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale

e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere

sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale

approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio

d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata

a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono

divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo)

stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione

per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2- quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata *con le seguenti*: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata
- *all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art.

117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione

europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, 1. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, 1. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza

esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridevominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridevominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di

rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le

disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione

continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati).

A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA

NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi

ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni

scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l.n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l.n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo

scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in

materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca

scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera

agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi

per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formattivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

- A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e

della normativa di settore, salva l'autonomia determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a

cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E
TECNOLOGICO SANITARIO E

SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici

corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici

chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione,

completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che

possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi

di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare

l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi

fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze

rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono

anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdeemanalizzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da

assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DiE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;

supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stocaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di

produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inherente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
- la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP;
- l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
- l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
- l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
- il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la

COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sciale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le

rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in

termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto

dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività

esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico

costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali

per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione

sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per

il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché

nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche

a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario

oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

**DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI**

A. DANNO AMBIENTALE

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIcA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti

ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;
rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi

che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è

destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni

nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2 - ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2 - quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti

civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2 - quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge*
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase descendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmessione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordinare le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori

o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È,

invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione

tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine

di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDA NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

- A. Programmazione rete scolastica;
- b. Ufficio scolastico regionale; c.

Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). **A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.** Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indice i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì

i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti,

a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);
agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zootecnico / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l.n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per

la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione

assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonomia determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispone le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli

ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da

remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità

e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999,

n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali

interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI
(articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle

attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di

prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per

il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle

funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

- edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

- lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

- programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la

localizzazione delle reti di impianti).

La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni

che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni,

sdeemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di

sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E

AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per

il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi

energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m)

collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria;

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che

intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97,

primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici,

anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione

di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli

minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE)

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni

culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33

D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDA NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale

e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere

sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale

approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio

d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata

a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono

divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo)

stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2 - ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione

civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.

2 - quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2- quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa

definitivo è trasmesso alla Regione interessata *con le seguenti*: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata

- *all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.*
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza

complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla

Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce

le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito

il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti

di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono

comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di intervento in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità

giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e

delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINA-MENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento

dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDA NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle

attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

(Ufficio dell'Amministrazione scolastica

periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, al Ministero dell'istruzione e del merito:

accetta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo

standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il

Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del

2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché

la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di

lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il

programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale;
- b. Finanziamento del sistema sociosanitario;
- c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario;
- d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie;
- e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA;
- f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonomia determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisponde le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborси alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della

programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica

agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di

prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione

della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute

SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive

dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi

soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

- edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

- lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

- programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo

vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA):

norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo

legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n.

481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdeemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso

agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA FUNZIONI STATALI	NORMATIVA	E	
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021)	DELLE Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:		dismissione delle linee ferroviarie; vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
	pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;		indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
	predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;		vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
	vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;		amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
	approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;		procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.
	classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;		AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018)
	gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;		Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:
	regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;		svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
	controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie		stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
	pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;		cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
	pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;		provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
	rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;		effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma

annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni;

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla

loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

**DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani

sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccati di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per

gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici

e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
- la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
- l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
- l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
- l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
- il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
- vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le

fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea

per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di

Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle

succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche

nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni

aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità

a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e

gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore genrale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei

beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO Il T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuti.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la

protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano

con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:
fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati

di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a

carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima

o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Governo		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2 - ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 - quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse

rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2- quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata *con le seguenti*: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata
- *all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.
- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

**DISCIPLINA NORMATIVA E
FUNZIONI STATALI**

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in

materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste,

dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la

promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine

di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto

di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione

tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine

di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

- A. Programmazione rete scolastica;
- b. Ufficio scolastico regionale; c.

Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indice i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì

i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti,

a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per

la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione

assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisponde le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli

ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da

remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità

e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSal e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999,

n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali

interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le

funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle

attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di

prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per

il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle

funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la

localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni

che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici

privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni,

sdematerializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di

sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

(ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E

AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per

il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA
CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DiE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi

energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m)

collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inherente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che

intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97,

primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici,

anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione

di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersetoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli

minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE)

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico <<Grandi Progetti Beni culturali>> e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni

culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33

D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171 Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;
banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emano disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale

e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere

sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEMA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale

approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al rispristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio

d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di <<recupero>> qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale La determinazione dei LEPTA è demandata

a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono

divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predisponde gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo)

stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1. 228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Governo</i>		

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.

2 - ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della

comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2 - quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale.

2- quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata *con le seguenti*: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata
- *all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.

- *aggiungere in fine il seguente allegato:*

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti

europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12

novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri

di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, 1. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, 1. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel

mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce,

può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche

attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie

professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza

delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDA NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi

generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla

loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;
l'utilizzo delle supplenze annuali;
la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;
indice i concorsi;
determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA
DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica

e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accetta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
(Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68

del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati

in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitaria) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / inge-gnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le

proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal

recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si conclude con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della

ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

- a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema forma-tivo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

- A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salvo l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisponde le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che

stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle

aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione

continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i

relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della

professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)
Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali:

- urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione

territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edili ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimamente l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del

MIT) Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione

e infra-strutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdeemanalizzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto

I'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <<Fondo per le infrastrutture portuali>> destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferrovia-ria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale

interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi

e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisponde e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DiE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccati di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto

(GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo

tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
- la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la CO-VIP;
- l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
- l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;
- l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
- il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati,

nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una partecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a

regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di co-muni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il

costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di direttiva collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico

e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisponde ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei

beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisponde i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento

degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;